



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Giurisprudenza**

Orientamento *in itinere*

METODO DI STUDIO E PERCORSO UNIVERSITARIO

(per gli Studenti della Scuola di Giurisprudenza di Firenze)

di William Chiaromonte, Stefano Dorigo, Antonio Gorgoni (delegato per l'orientamento *in itinere*), Giulia Mannucci, Alessandro Motto, Orlando Roselli, Deborah Russo, Filippo Ruschi, Francesca Tamburi e Maria Luisa Vallauri; condiviso con il Presidente della Scuola di Giurisprudenza (Paolo Cappellini), il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche (Patrizia Giunti), i Presidenti e i Coordinatori dei Corsi di Laurea (Remo Caponi, Beatrice Gambineri, Irene Stolzi e Simone Torricelli) e con gli ex Presidenti dei Corsi di Laurea Alessandra Serenella Albanese e Riccardo Del Punta.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Un metodo di studio. - 3. Esempi di schema in alcune materie: diritto privato, diritto costituzionale generale, istituzioni di diritto romano, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto processuale civile, filosofia del diritto, diritto amministrativo e diritto tributario. - 4. Suggestioni.

1. Premessa*

La qualità e la regolarità del percorso universitario dipendono soprattutto dal metodo di studio.

Vi sono indubbiamente altri elementi concorrenti, tra cui la continuità del tempo dedicato all'apprendimento, la forza di volontà, la passione. Ma la padronanza di un efficace metodo di studio è un fattore decisivo per il superamento degli esami di profitto con una valutazione soddisfacente.

Non è facile suggerire come studiare, perché – si potrebbe affermare – ognuno studia come vuole, adottando quelle tecniche a sé più congeniali. Inoltre, l'apprendimento non è garantito dal mero ossequio a regole metodologiche applicate pedissequamente. Essenziale è comprendere, ma anche avere interesse per i «fenomeni sociali e di costume, per le vicende politico-istituzionali, per il continuo divenire degli strumenti e delle relazioni economiche, per l'organizzazione



del potere e delle relazioni sociali»¹.

Tutto vero, ma c'è anche un'altra verità, forse più pratica. Dopo aver compreso **occorre organizzare le conoscenze e prepararsi ad esporle**. Ed è qui che entra in gioco il metodo di studio.

L'esperienza pluriennale dei docenti, i risultati degli esami di profitto e i colloqui con gli studenti in difficoltà hanno fatto emergere, con evidenza, la scarsa consapevolezza dell'importanza del metodo di studio nel percorso universitario, quando non addirittura l'assenza di esso. Si consideri che, generalmente, chi si limita a una mera lettura di un testo giuridico, anche due o tre volte, difficilmente sarà in grado di riferirne organicamente il contenuto in sede di esame.

Quando allora lo studente può dirsi preparato?

Quando egli, su ogni argomento, è **capace di svolgere, con proprietà di linguaggio, un discorso puntuale, consequenziale, sintetico, tendenzialmente completo**.

Ed è per raggiungere questo risultato che si propone, senza alcuna pretesa di absolutezza, il seguente **metodo di studio** (che, si ribadisce, è solo uno dei molti metodi che possono essere utilizzati).

2. Un metodo di studio

Prima di procedere con lo schema che si propone in queste pagine, può essere utile **leggere interamente il manuale o le dispense** oggetto dell'esame. Parallelamente, **devono essere letti gli articoli di legge** (codici, provvedimenti legislativi, almeno per quanto richiamati dal manuale/dispense).

* I §§ 1 e 2 sono stati scritti da Antonio Gorgoni e revisionati da Alessandra Serenella Albanese, William Chiaromonte, Stefano Dorigo, Giulia Mannucci, Alessandro Motto, Orlando Roselli, Deborah Russo, Filippo Ruschi, Francesca Tamburi e Maria Luisa Vallauri. I §§ 3 e 4 sono stati scritti da tutti gli autori del documento.

In qualità di delegato dell'Orientamento *in itinere* desidero ringraziare tutti i Colleghi che hanno impiegato un po' del loro tempo per contribuire, in modo lucido e propositivo, alla formazione di questo scritto, finalizzato a fornire un piccolo sostegno agli studenti nella preparazione degli esami.

¹ O. ROSELLI, *Studiare a giurisprudenza. Guida all'orientamento negli studi giuridici*, Torino, 2002, 4, afferma, con puntuale realismo, che «chi ama poco leggere, chi non ha l'abitudine di informarsi leggendo anche un quotidiano, chi non è affascinato dagli studi storici, chi non percepisce dentro di sé la curiosità per le vicende umana (oserei dire per tutto ciò che è umano), può incontrare una maggiore difficoltà negli studi giuridici. Proprio perché questi non sono, come comunemente viene creduto dai non giuristi, un'arida acritica disamina di norme prive di vita, ma comprensione di un modo di organizzarsi dei rapporti sociali, interindividuali e statuali».



Successivamente, in seconda lettura², dopo aver ben compreso un capitolo o una parte di questo particolarmente articolata, **si può procedere redigendo uno schema scritto così strutturato:**

- **per punti conseguenti** (vedi *infra* § 3 gli esempi in alcune materie), scanditi da un numero. L'incedere consequenziale del discorso influenza positivamente la valutazione dell'esame. Ad esempio, la risposta alla domanda sulla nullità del contratto non può esordire con l'imprescrittibilità dell'azione o con i soggetti legittimati all'esercizio della medesima. Ogni argomento è contrassegnato da un ordine espositivo che va rispettato;
- **ciascun punto deve corrispondere, nella sua intitolazione, a un aspetto dell'istituto giuridico o del tema che viene in rilievo.** Essere in grado di fissare più intitolazioni postula già una discreta comprensione dell'argomento;
- **ogni punto dovrà essere corredato da una sintesi (che è preferibile a un riassunto) esplicativa dello stesso³ o, semplicemente, da talune parole chiave⁴;**
- **può essere utile ripetere lo schema a voce alta**, più volte durante il

² Se si preferisce, invece di leggere per intero il manuale o le dispense, si può procedere a redigere lo schema discorsivo fin da subito, capitolo dopo capitolo. Certo, la lettura integrale del manuale fornisce una visione d'insieme della materia, utile quando, in seconda lettura, si inizia la redazione degli schemi, che potranno, pertanto, tener conto anche di elementi presenti in parti diverse del manuale.

³ O. ROSELLI, *Studiare a giurisprudenza*, cit., 37, rileva come lo schema predisposto e tratto dal manuale di riferimento «deve avere un contenuto prevalentemente discorsivo»; ciò è funzionale a preparare una «fluente esposizione».

⁴ La sintesi esplicativa del punto presenta il vantaggio di preconstituire, sia pur in breve, il discorso da svolgere. La ripetizione frequente dello schema consentirà allo studente di memorizzare interamente la risposta che è stata sintetizzata per iscritto. Ciò può essere rassicurante e aiuta a rendere consapevoli del proprio livello di preparazione. Diversamente, ove si scelga di esplicitare il punto soltanto attraverso l'impiego di parole chiave, lo studente dovrà essere in grado di articolare l'esposizione evocata da singole parole. Ma – si badi – per essere in grado di fare ciò, occorre uno studio più intenso del manuale e una considerevole padronanza della materia.

Lo studente potrebbe anche adottare entrambi questi tipi di schema: quello caratterizzato dalla sintesi esplicativa per gli argomenti più complessi; l'altro, con le sole parole chiave di descrizione del punto, con riguardo a quelle tematiche più semplici ma pur sempre abbastanza articolate.



tempo dedicato alla preparazione dell'esame. La memorizzazione sarà agevolata dalla suddivisione per punti.

Uno schema formulato correttamente e memorizzato dà sicurezza allo studente nell'affrontare l'esame.

Tornando alla nullità del contratto, si riporta il seguente schema per punti, senza l'esplicazione con la sintesi di ciascun punto: 1) nullità quale causa di invalidità del contratto; 2) effetti del contratto nullo e del contratto annullabile; 3) casi di nullità; 4) nullità virtuale e nullità testuale; 5) la nullità parziale; 6) inammissibilità della convalida e conversione del contratto nullo; 7) legittimati all'esercizio dell'azione; 8) prescrizione dell'azione.

Non è facile predisporre uno schema efficace ed esaustivo, ma la bussola deve essere il manuale e la terminologia in esso adoperata; anche gli appunti presi a lezione possono essere un buon punto di riferimento.

Prima di svolgere alcuni esempi di attuazione dello schema qui proposto, preme sottolineare una base di partenza, forse una verità autentica, riportando le parole di un noto psicoanalista⁵: «il desiderio di sapere [costituisce la] la condizione di ogni possibile sapere».

Essere animati dalla voglia di sapere e padroneggiare un metodo di studio rappresentano elementi di grande rilievo per affrontare gli studi universitari. Anche di più: essi favoriscono la sintonia con l'oggetto del proprio studio⁶, quale viatico per ottenere ottimi risultati e per amare la professione del giurista⁷.

⁵ M. RECALCATI, *L'ora di lezione*, Torino, 2014, 65.

⁶ G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Milano, 2004, 1238, ci ricorda che Platone considerava l'«affinità con l'oggetto» la condizione imprescindibile per l'esistenza del pensiero scientifico

⁷ P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Bari, 2003, 103 ss., scrive pagine uniche sulla funzione del diritto e del giurista-interprete; pagine che ogni studente dovrebbe leggere per capire quanto il diritto sia legato alla vita della persona e quanto grande sia il contributo che il giurista può dare, attraverso la sua tecnica, per risolvere i problemi e le tensioni del nostro tempo, accrescendo il livello della civiltà.



3. Esempi di schema in alcune materie

A) Diritto privato (A. Gorgoni) – *La simulazione del contratto*

1. *Nozione di simulazione*

La simulazione è un fenomeno di **apparenza giuridica**, in base al quale le parti, d'accordo tra loro, fanno apparire un contratto i cui effetti in realtà esse non vogliono. L'interesse sotteso alla simulazione può essere il più disparato come, ad esempio, in una vendita simulata, mostrarsi ai propri creditori nullatenente per evitare espropriazione forzata.

Poiché le parti non vogliono gli effetti del contratto simulato, l'art. 1414 c.c., coerentemente, stabilisce che "Il contratto simulato non produce effetto tra le parti".

2. *Tipi di simulazione*

Si distingue tra **simulazione assoluta** e **simulazione relativa**. Nella prima le parti si limitano a simulare un contratto (ad esempio la vendita). Nella seconda, invece, le parti simulano un contratto, ma in realtà ne vogliono un altro diverso, tenuto nascosto (ad es: si simula una compravendita che cela una donazione). Il contratto celato è denominato contratto dissimulato.

Il contratto dissimulato, essendo quello realmente voluto dalle parti (ignoto ai terzi), è efficace, ma a determinate condizioni. L'art. 1414, comma 2, c.c. stabilisce che "Se la parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, *ha effetto tra stesse il contratto dissimulato*, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma". Quindi, tornando all'esempio della vendita che dissimula una donazione, quest'ultima è efficace tra parti soltanto se la vendita (il contratto che appare) contiene tutti i requisiti di sostanza e di forma della donazione.

La simulazione può riguardare oltre la causa del contratto, come si è appena visto, anche i soggetti; in tal caso si parla di **interposizione fittizia di persona** (ad es.: nel testo del contratto figura come acquirente una persona diversa da quella che ha realmente acquistato).

3. *Elemento essenziale della simulazione*

L'elemento essenziale della simulazione è l'**accordo simulatorio**, in base al quale le parti escludono che il contratto simulato abbia effetto tra di loro, prevedendo che abbia effetto, se del caso, un altro contratto (quello dissimulato).



L'accordo simulatorio, che deve essere contemporaneo o anteriore al contratto simulato, non richiede una forma particolare. Se le parti lo formalizzano in una scrittura privata si ha la cosiddetta **controdichiarazione**. La quale però non è elemento essenziale della simulazione; essa può anche mancare, avendo un rilievo meramente probatorio della simulazione.

Si discute sulla natura giuridica dell'accordo simulatorio. E' stata sostenuta sia la tesi della dichiarazione di scienza, sia la tesi della natura negoziale.

La controdichiarazione è una dichiarazione di scienza e può essere redatta anche dopo il negozio simulato.

4. Effetti della simulazione nei confronti dei terzi

Si è detto che il contratto simulato non produce effetto tra le parti, ma esso **può produrre effetti nei confronti dei terzi**. Ciò si spiega in ragione della necessità, avvertita dal legislatore, di tutelare l'affidamento e l'interesse di chi subisca un pregiudizio dalla simulazione. **Occorre distinguere tre categorie di terzi:**

a) i terzi pregiudicati dalla simulazione: stabilisce l'art. 1415 comma 2 c.c. che "I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti". Terzo è, ad esempio, colui che ha acquistato un diritto dal simulato alienante, e che ha interesse a far emergere la simulazione;

b) i terzi aventi causa dal simulato acquirente: sono quelli che hanno acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente. Contro di essi la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante (art. 1415, comma 1, c.c.);

c) i creditori: l'art. 1416 distingue due casi: 1) ai creditori del titolare apparente, i quali in buona fede (cioè ignorando la simulazione) hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato, non può essere opposta la simulazione dai contraenti (cioè dagli autori della simulazione); 2) "i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato".

5. La prova della simulazione

L'art. 1417 c.c. detta regole diverse in ordine alla prova della simulazione a seconda del soggetto che propone la domanda di simulazione.

a) Se la domanda di simulazione è proposta dai creditori e dai terzi, **la prova per testimoni è ammissibile senza limiti**. È stato osservato che se il legislatore non avesse previsto questa regola, i terzi e i creditori non avrebbero potuto avvalersi della prova per testi, stante il disposto dell'art. 2722 c.c. (l'accordo simulatorio non



è altro che un patto aggiunto e contrario al contratto e come tale non avrebbe potuto essere provato per testi); di conseguenza essi non avrebbero potuto provare la simulazione, non possedendo la controdiagnosi.

b) Le parti della simulazione, invece, sono assoggettate all'art. 2722 c.c. Esse però sono ammesse alla prova per testi solo se intendono far valere l'illiceità del contratto dissimulato.

B) Diritto costituzionale generale (O. Roselli) – La revisione costituzionale

1. Ragioni costituzionali della previsione di un procedimento aggravato per modificare la Costituzione

La nostra è una Costituzione rigida (oltre che lunga ed analitica), in quanto a sua garanzia ha previsto un organo di giustizia costituzionale (la Corte costituzionale) e un procedimento complesso (nei tempi, nelle procedure, nelle maggioranze richieste) per provvedere ad eventuali modifiche. Questo garantisce una effettiva supremazia della Costituzione rispetto ad ogni altra fonte dell'ordinamento, compresa la legge.

2. Il procedimento (cioè il modo) che occorre seguire per modificare la Costituzione

Il procedimento di revisione costituzionale è puntualmente descritto dall'art. 138 della Costituzione che attribuisce al Parlamento tale funzione.

L'art. 138 stabilisce che "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali" sono votate da Ciascuna camera **due volte**, a distanza di almeno **tre mesi**, e nella seconda votazione è richiesta la **maggioranza assoluta** (cioè il 50% più uno dei componenti) di ciascuna Camera.

Non solo: la delibera costituzionale così approvata può essere sottoposta a referendum **popolare**, entro **tre mesi** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, se "ne facciano domanda **un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.**" "La legge sottoposta a referendum non è promulgata" dal Presidente della Repubblica "se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi". E' da sottolineare che per la validità di questo tipo di *referendum* **non è richiesto un quorum di partecipazione.**

Però non vi è possibilità di richiedere *referendum* se il testo della legge costituzionale o di revisione costituzionale è stato approvato "da ciascuna delle due Camere a maggioranza dei **due terzi** dei suoi componenti", ritenendo che un tale consenso parlamentare sia una garanzia sufficiente rispetto ad arbitrari



orientamenti della maggioranza politica del momento.

3. I limiti alla stessa revisione costituzionale

Non tutta la Costituzione può essere modificata. Lo afferma esplicitamente la stessa Costituzione quando all'art. 139 stabilisce che "La **forma repubblicana** non può essere oggetto di revisione costituzionale".

Ma c'è di più: la Corte costituzionale ha affermato che non possono essere sottoposti a revisione costituzionale "i **principi supremi dell'ordinamento costituzionale**". Cosa sono tali principi? sono quelli caratterizzanti il nostro sistema costituzionale, la nostra complessiva forma di Stato: il principio democratico, il principio di uguaglianza, i diritti fondamentali, il principio di laicità, la garanzia ed il riconoscimento delle autonomie territoriali ed al contempo l'unità ed indivisibilità della Repubblica. Si tratta, in altre parole, di quei principi che, se ne venisse leso anche uno solo, ne risulterebbe stravolta l'intera Costituzione. Lo stesso procedimento aggravato di cui all'art. 138 della Costituzione non può essere depotenziato, perché altrimenti se ne depotenzierebbe il carattere di garanzia della rigidità costituzionale.

Post scriptum: nello studiare un argomento come la revisione costituzionale occorre porre particolare attenzione (e tutto il tempo necessario) perché senza una sua puntuale conoscenza non si ha consapevolezza della rilevanza del carattere di rigidità della Costituzione.

C) Istituzioni di diritto romano (F. Tamburi) – *Emptio-venditio* (compravendita)

1. Inquadramento e definizione

- Contratto che, secondo la classificazione gaiana dei contratti, si colloca tra le **obbligazioni consensu contractae** (obbligazioni che derivano da contratti che si perfezionano con il consenso contratto);

- Rapporto di **ius gentium**, che evolve in una tutela basata su una pretesa di **ius civile**;

- Contratto nel quale un soggetto, detto **venditor** (venditore), si obbliga ad assicurare a un soggetto, detto **emptor** (compratore), il pacifico godimento di un **bene (merx)**; l'**emptor** (compratore) a sua volta, si obbliga a riconoscere un **pretium** (prezzo), trasferendone la proprietà.

2. Origine storica



Come tutti gli altri contratti consensuali, la compravendita era priva di una tutela autonoma (ed efficace) nel processo *per legis actiones*.

Essa trova un riconoscimento in seguito alla recezione (IV-III sec. a.C.), nella giurisdizione del pretore (nell'ambito della *iuris dictio inter cives e peregrinos*, "giurisdizione tra cittadini e stranieri"), delle proto-formule arbitrali stratificatesi nella **prassi mercantile mediterranea**, e volte a risolvere controversie tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri (formule dalle quali prende avvio il nuovo processo formulare).

3. *Obblighi del venditore e del compratore*

Il **venditore** è tenuto a garantire il **pacífico godimento** (*habere licere*) dell'**oggetto della compravendita***: perciò il contratto di compravendita, in diritto romano, non ha effetti reali, ma effetti obbligatori; il venditore non trasferisce la proprietà del bene ma un possesso esente da turbative (per trasferire la proprietà si sarebbe dovuto procedere a compiere un atto di trasferimento di proprietà idoneo, in relazione al bene: *mancipatio, traditio, in iure cessio*), dunque la proprietà del bene matura in ragione della usucapione biennale, se oggetto della compravendita è bene immobile, annuale se è bene mobile.

Il compratore ha l'obbligo di conferire un **pretium**** , il prezzo, stabilito per il perfezionamento della compravendita.

* **Oggetto della compravendita** poteva essere ogni cosa commerciabile (*in commercium*), sia presente che futura (*emptio rei speratae* e *emptio spei*), corporale e incorporale;

** Il **pretium** doveva essere costituito da una somma di denaro: il dibattito giurisprudenziale sulla possibilità che il *pretium* potesse essere costituito da un bene: il confine tra compravendita e permuta.

4. *Consenso*

Momento perfezionativo del contratto di compravendita è il **consensus in idem placitum**: il dibattito giurisprudenziale riguardo all'*error in corpore, in substantia, in qualitate*.

5. *Garanzie*

Il venditore è tenuto a prestare due garanzie:

A. **garanzia per evizione**: garanzia che il venditore deve prestare al compratore per l'eventuale evizione subita da un terzo riguardo al bene oggetto della compravendita. E' il punto finale (all'incirca risalente al I secolo a.C.) di una elaborazione progressiva: esclusa la possibilità di applicare alla compravendita



l'*actio auctoritatis* utilizzata solo nel caso di *mancipatio*; studio, tra il III e il II secolo, di una serie di apposite *stipulationes* (*stipulatio secundum mancipium*; *stipulatio rem habere licere*; *stipulatio duplae*), con il quali i venditori si assumevano l'obbligo di garantire i compratori nel caso in cui i compratori avessero subito una *rei vindicatio* del bene.

B. garanzia per i vizi occulti: la garanzia che il venditore è tenuto a prestare: in relazione all'assenza, nel bene, di vizi non evidenti al momento dello scambio del consenso, e che il venditore sarebbe stato obbligato a esplicitare (ma aveva dolosamente omesso di indicare); in relazione alla fallace dichiarazione, del venditore, di requisiti che il bene non aveva.

Anche la garanzia per i vizi è giunta ad essere considerata parte naturale del contratto di compravendita solo dopo una lunga evoluzione, collocabile in epoca imperiale:

- originario ricorso, da parte del compratore, alla *actio ex empto* (azione generale a tutela del compratore) nei confronti del venditore;

- in epoca imperiale, e in seno alla giurisdizione dell'edile, vengono previste due azioni:

a. *actio redhibitoria*: esperibile entro 6 mesi dall'emersione del vizio, e volta alla restituzione del bene oggetto della compravendita, previa restituzione del *pretium*;

b. *actio quanti minoris*: esperibile entro l'anno dall'emersione del vizio, e volta a ottenere una riduzione del *pretium* proporzionale al valore che il bene assume dopo la valutazione del vizio occulto;

6. Azioni a tutela della compravendita.

Actio empti e *actio venditi*: azioni *in ius ex fide bona*, che danno luogo a *iudicia* di buona fede (*iudicia bonae fidei*).

D) Diritto del lavoro (W. Chiaromonte) – Il potere disciplinare (nel lavoro privato)

1. Nozione di potere disciplinare

Per potere disciplinare si intende il potere, posto in capo al datore di lavoro, e che rappresenta un corollario del potere direttivo, di sanzionare con l'irrogazione diretta di misure dal contenuto afflittivo, dette sanzioni disciplinari, il lavoratore subordinato che abbia posto in essere un inadempimento contrattuale.



2. I presupposti dell'esercizio del potere disciplinare

Ai sensi dell'art. 2106 c.c., i presupposti sostanziali di esercizio del potere disciplinare consistono nell'**inosservanza**, da parte del lavoratore, dei tre obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., ossia **degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà**. Lo stesso art. 2106 c.c. afferma che il concreto esercizio del potere disciplinare deve conformarsi al **principio di proporzionalità** della sanzione all'infrazione commessa, rinviando ai contratti collettivi circa le ulteriori condizioni di esercizio del potere.

L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970), inoltre, afferma al comma 1 che il datore di lavoro è tenuto ad applicare le norme dei contratti collettivi che prevedono (generalmente a livello di CCNL) il c.d. **codice disciplinare**, nel quale sono preventivamente stabilite, in via esemplificativa, le possibili infrazioni (che possono comunque sempre essere ulteriormente specificate dal datore di lavoro) e le corrispondenti sanzioni, ed il rapporto di corrispondenza fra le une e le altre. Il codice disciplinare, ex art. 7, comma 1, deve essere affisso in un luogo accessibile a tutti i lavoratori.

I CCNL prevedono, in genere, le seguenti **sanzioni**: il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa (che, ex art. 7, comma 4, non può essere disposta per un importo superiore a 4 ore della retribuzione base) e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (che, ex art. 7, comma 4, non può protrarsi per più di 10 giorni). L'art. 7, comma 4, dispone anche che non possono essere inflitte al lavoratore (a parte il licenziamento) sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto. Al giudice è comunque sempre consentito di sindacare la congruità del codice disciplinare sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità.

3. Il procedimento disciplinare

L'art. 7 prevede anche una procedura di irrogazione della sanzione disciplinare strutturata in 4 passaggi, che si applica sia alle sanzioni di tipo conservativo, sia al licenziamento disciplinare (con la sola esclusione, in quest'ultimo caso, della parte relativa all'impugnazione in sede arbitrale).

a) Il primo passaggio consiste nella **contestazione dell'addebito**: il datore di lavoro che ritenga sia stato posto in essere dal lavoratore un inadempimento contrattuale è tenuto a contestargli, per iscritto (tranne che nel caso del rimprovero verbale), le circostanze materiali, di luogo e di tempo relative al fatto commesso.

b) Il secondo passaggio consiste nella **difesa del lavoratore**: fra la ricezione della contestazione da parte del lavoratore e l'eventuale adozione della sanzione disciplinare devono trascorrere almeno 5 giorni, durante i quali il lavoratore può presentare (per iscritto o oralmente, anche con l'assistenza di un rappresentante



dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce, nell'occasione, mandato ad assisterlo) le proprie difese.

c) Il terzo passaggio consiste nella **irrogazione della sanzione**: il datore che resti convinto della responsabilità del lavoratore, ritenendo insufficiente o inattendibile la difesa del lavoratore, o comunque qualora siano trascorsi i 5 giorni senza che il lavoratore abbia presentato le proprie giustificazioni, può adottare la sanzione disciplinare attraverso una comunicazione scritta. Altrimenti, il procedimento può concludersi con l'archiviazione, anche in via di mero fatto, della contestazione.

d) Il quarto passaggio consiste nella **impugnazione della sanzione**: il lavoratore può impugnare la sanzione ricevuta sia per ragioni sostanziali, sia per ragioni procedurali, allo scopo di farne valere la nullità per violazione della normativa imperativa rilevante. L'impugnazione può essere proposta al giudice del lavoro o al collegio arbitrale istituito presso la DTL; in quest'ultimo caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino all'emissione del lodo da parte del collegio arbitrale.

E) Diritto dell'Unione europea (D. Russo) – Le direttive

1. Caratteristiche delle direttive nel sistema delle fonti di diritto dell'UE

Le direttive sono atti normativi rivolti agli Stati membri dell'Unione. Come prevede l'art. 288 TFUE, le direttive vincolano gli Stati limitatamente agli obiettivi da raggiungere, lasciando intatta la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi relativi all'attuazione. Pertanto, gli Stati sono tenuti ad emanare una normativa di attuazione che renda la legislazione nazionale pienamente conforme agli obiettivi posti dalla direttiva entro il termine da essa stabilito. Le direttive dunque non determinano un effetto di armonizzazione, ma tendono a ravvicinare le legislazioni nazionali, orientandole al perseguimento di obiettivi comuni.

2. Gli effetti delle direttive prima della scadenza del termine di attuazione

Gli Stati membri devono assicurare la conformità del proprio ordinamento nazionale agli obiettivi posti dalla direttiva alla scadenza del termine. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, alcuni effetti delle direttive sono anticipati. Infatti a partire dalla data in cui la direttiva è entrata in vigore e in pendenza del termine fissato per l'attuazione, gli Stati devono astenersi dall'adottare provvedimenti o misure che possano compromettere la realizzazione degli obiettivi alla scadenza del termine (sent. *Inter-Environnement Wallonie*).



Anche l'attività di interpretazione del diritto nazionale risulta condizionata perché, durante la pendenza del termine di attuazione di una direttiva, i giudici nazionali devono astenersi da interpretazioni che compromettano la realizzazione del risultato previsto dalla direttiva alla scadenza del termine (sent. *Adeneler*).

3. Le conseguenze della mancata o inesatta attuazione delle direttive

La mancata o inesatta attuazione di una direttiva entro il termine stabilito da parte di uno Stato membro determina un'infrazione del diritto dell'Unione che espone lo Stato in questione al rischio di subire una procedura di infrazione e, in ultimo, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'UE.

Per evitare che le situazioni giuridiche che una direttiva tende ad assicurare a vantaggio delle persone fisiche e giuridiche vengano vanificate a causa dell'inadempimento di uno Stato membro, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE ha elaborato i seguenti rimedi:

a) la teoria degli effetti diretti delle direttive. A partire dalla sentenza *van Duyn* del 1974, la Corte di giustizia dell'UE ha affermato la possibilità di ricavare dalle disposizioni delle direttive che siano formulate in termini chiari, precisi e incondizionati degli effetti diretti che si sostanziano nelle situazioni di vantaggio che le persone fisiche e giuridiche possono invocare davanti agli organi nazionali nei confronti degli Stati membri (cosiddetto "effetto diretto verticale"), nonostante la mancanza di una normativa nazionale di attuazione. La Corte ha sinora escluso che le direttive producano anche un "effetto diretto orizzontale", dato che esse si rivolgono soltanto agli Stati membri. La possibilità che le disposizioni di una direttiva producano effetti diretti non esclude affatto l'obbligo degli Stati membri di emanare la relativa normativa di attuazione.

b) l'interpretazione conforme. A partire dalla sentenza *Marleasing* del 1990, è stato enunciato l'obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, garantendo in sostanza la possibilità di rimediare all'inadempimento perseguendo, per quanto possibile, la conformità dell'ordinamento nazionale attraverso l'interpretazione.

c) l'azione di risarcimento del danno. Con la sentenza *Francovich* del 1991, la Corte di giustizia dell'UE ha elaborato il rimedio dell'azione del risarcimento del danno nei confronti dello Stato che le persone fisiche e giuridiche possono proporre davanti al giudice nazionale in presenza di tre condizioni:

- che la direttiva tenda ad attribuire diritti alle persone;
- che il contenuto di tali diritti sia ricavabile dalle disposizioni della direttiva;
- che il danno subito sia conseguenza dell'inadempimento dello Stato.



F) Diritto processuale civile (A. Motto) – La nullità dell’atto di citazione

1. Inquadramento generale

La nullità dell’atto di citazione è disciplinata dall’art. 164 c.p.c. Questa disposizione prevede le cause di nullità dell’atto di citazione e ne indica il regime giuridico; le regole dettate dall’art. 164 c.p.c. debbono essere inquadrate alla luce dei precetti generali in tema di nullità degli atti di cui agli artt. 156 ss. c.p.c.

All’interno dell’atto di citazione sono individuabili il sotto-atto di *vocatio in ius* (di instaurazione del contraddittorio), il sotto-atto di *editio actionis* (di individuazione dell’oggetto del processo) e il sotto-atto di preparazione dell’udienza.

I commi 1, 2 e 3 dell’art. 164 c.p.c. disciplinano la nullità del sotto atto di *vocatio in ius*; i commi 4, 5 e 6 si occupano invece della nullità del sotto-atto di *editio actionis*.

2) La nullità della vocatio in ius

a) Le cause di nullità: il comma 1 prevede che la citazione sia nulla, se sia omesso o incerto uno dei requisiti dell’atto di citazione necessario per la corretta instaurazione del contraddittorio (elementi di cui ai numm. 1), 2) e 7) dell’art. 163 c.p.c.); con la precisazione, che la nozione di parte rilevante a tal fine è quella di parte in senso processuale e formale.

b) Il regime di rilevanza della nullità: il comma 2 disciplina il regime di rilevanza della nullità, stabilendo che, in caso di mancata costituzione del convenuto, essa sia rilevabile d’ufficio dal giudice.

c) Sanatoria della nullità: il vizio processuale è sanabile, in modo da consentire al processo di pervenire a una pronuncia di merito. Il giudice ordina all’attore di procedere, in un termine perentorio, alla rinnovazione dell’atto di citazione. Se la rinnovazione non è effettuata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

c) La sanatoria per raggiungimento dello scopo: qualora il convenuto si sia costituito, si realizza una sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dell’atto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. La costituzione non sana l’atto di citazione, se l’invalidità attiene al mancato rispetto del termine di comparizione o alla mancanza dell’avvertimento di cui al n. 7) dell’art. 163 c.p.c.; in tal caso, il giudice dispone il rinvio dell’udienza.

d) Efficacia nel tempo della sanatoria: la sanatoria del vizio (secondo una delle modalità alternative sopra indicate) determina la produzione con efficacia retroattiva degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale; tali effetti



si producono, quindi, sin dal momento del primo atto di citazione, benché esso fosse invalido.

3. Nullità dell'atto di editio-actionis

a) Le cause di nullità: il comma 3 prevede che la citazione sia nulla, se sia omissso o incerto il requisito del num. 3) (determinazione della cosa oggetto della domanda) o se manca l'esposizione dei fatti di cui al num. 4) dell'art. 163 c.p.c.; si tratta, quindi, di una nullità che attiene (salvo quanto dovremo precisare in relazione alla distinzione tra diritti auto- e eteroindividuati), agli elementi necessari per l'individuazione del diritto dedotto in giudizio con la domanda, che costituisce oggetto del processo e della emananda decisione. Agli elementi presi in considerazione dalla disposizione, occorre aggiungere l'omessa o incerta indicazione delle parti (in senso sostanziale), poiché la situazione giuridica azionata si individua anche in base ai soggetti che ne sono parti.

b) Il regime di rilevabilità della nullità: il comma 4 disciplina il regime di rilevabilità della nullità, stabilendo che essa sia sempre rilevabile d'ufficio; quindi, anche nel caso in cui il convenuto si sia costituito. Il che è logico, poiché la nullità dell'atto determina la mancata individuazione dell'oggetto del processo.

c) Sanatoria della nullità: anche in questo caso, il vizio processuale è sanabile, in modo da consentire al processo di pervenire a una pronuncia di merito. Il giudice ordina all'attore di procedere, in un termine perentorio, alla rinnovazione dell'atto di citazione o, se il convenuto è costituito, alla sua integrazione. La legge non chiarisce in tale ipotesi quale sia la conseguenza della mancata sanatoria.

d) Efficacia nel tempo della sanatoria: a seguito della sanatoria del vizio, la domanda giudiziale produce i propri effetti con efficacia *ex nunc* (cioè non retroattiva), di guisa che restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti prima della rinnovazione o integrazione. Questa differente disciplina si giustifica, in ragione del fatto che la nullità di cui è affetto l'atto di citazione, in tale ipotesi, è tale da avere impedito l'individuazione del diritto azionato, e ciò impedisce quindi di ricollegare alla domanda gli effetti sostanziali e processuali.

e) Diritti auto- e eteroindividuati: la disciplina della nullità dell'atto di *editio actionis* deve tenere conto della distinzione tra diritti per la cui individuazione non è necessaria l'indicazione dei fatti costitutivi (diritti autoindividuati) e diritti per i quali, invece, ciò è necessario (diritti eteroindividuati). Infatti, soltanto in relazione ai secondi, la mancata esposizione in atto di citazione dei fatti costitutivi determina la mancata individuazione della *res in iudicium deducta*; rispetto ai primi, invece, tale difetto non impedisce l'individuazione del diritto fatto valere, e l'indicazione dei fatti costitutivi rileva ai soli fini della trattazione (quindi, sotto tale profilo, la nullità



non inizia l'*editio actionis*, ma solo il sotto-atto di preparazione dell'udienza).

G) Filosofia del diritto (F. Ruschi) – Alf Ross e il realismo giuridico

1. Inquadramento generale della questione

Ross individua tre tradizioni di pensiero nella *Jurisprudence*: quella analitica che concentra la sua attenzione sul concetto di diritto, quella etica che esamina la relazione tra il diritto e la giustizia e, infine, quella storico-sociologica che analizza la relazione tra diritto e società.

Quest'ultimo approccio guarda al diritto come ad un fenomeno sociale la cui evoluzione dipende da fattori come l'economia, la politica e la coscienza popolare: occorre pertanto analizzare l'origine storica del diritto, ripercorrerne l'evoluzione. Occorre, ancora, riflettere in che modo le scelte del legislatore impattano sulla società. Occorre, infine, mettere a fuoco il rapporto tra il diritto 'vivente', ovvero quello che si manifesta in concreto all'interno della comunità, ed il diritto dottrinario. Ross aderisce a questa corrente di pensiero insistendo sul fatto che, in quanto fenomeno sociale storicamente determinato, il diritto deve essere studiato adottando un approccio empirico: va assolutamente evitato qualsiasi riferimento alla metafisica, al mondo delle idee, a concetti a priori. Per lo scienziato del diritto l'unica conoscenza possibile è quella che riguarda la realtà fattuale.

Alla luce di queste premesse si può comprendere come la validità del diritto dipenda dal suo grado di effettività: in quanto fatto sociale una norma è valida nella misura in cui è in grado di regolare l'agire dei consociati.

2. Il dibattito tra le scuole giusrealistiche

Chi sono coloro che con la propria condotta attestano l'effettività della norma e, dunque, ne certificano la validità? Su questo punto le soluzioni offerte dalle due maggiori correnti giusrealistiche divergono.

a) Secondo una prima corrente di pensiero, che Ross definisce "realismo psicologico" e che è legata alla cultura giuridica scandinava, la norma si rivolge a tutti i membri della comunità: la sua validità, in altri termini, dipende dalla percezione dei consociati, dal fatto che sia avvertita come vincolante, ovvero da un fatto puramente socio-psicologico. Non ha invece alcuna rilevanza, invece, la concreta applicazione della norma stessa da parte delle corti. Se si vuole accertare la validità di una norma, dunque, occorre fare riferimento unicamente alla coscienza giuridica popolare o, secondo alcuni autori, a quella dei giuristi. Ross, però, ritiene questa corrente di pensiero ha un grave limite: fare riferimento alla dimensione



psicologica significa legare il concetto di validità ad un ambito che necessariamente è anche individuale. In altri termini, quando si parla di coscienza giuridica popolare occorre essere consapevoli del fatto che con questa espressione tutt'al più si indica la coscienza giuridica prevalente e che, piuttosto, ogni membro della comunità percepisce in maniera soggettiva la disposizione contenuta nella norma. Ora, conclude Ross, correlare la norma ad una dimensione individuale, fa perdere al diritto il suo carattere oggettivo e lo rende del tutto analogo alla morale, ovvero ad un contesto normativo altamente soggettivo.

b) Un secondo indirizzo di pensiero, diffuso in particolare nel Nord America, è rappresentato dal realismo behavioristico, secondo cui per mettere a fuoco cosa sia realmente diritto occorre fare riferimento esclusivamente all'attività delle corti: la norma è valida se è applicata dai tribunali. La dimensione psicologica, in questa prospettiva, è un fattore del tutto secondario. Come sottolinea Ross nel marcare le differenze tra i due orientamenti, per il realismo psicologico il diritto è applicato perché valido mentre per quello behavioristico il diritto è valido perché applicato. Anche l'approccio behavioristico, però, non è soddisfacente: il diritto è qualcosa di più di una regolarità, di una prassi osservabile dall'esterno. Né è possibile desumere la validità della norma dalle decisioni passate: il fatto che le corti si siano orientate a favore di una specifica soluzione non impedisce che si verifichino svolte legate a novelle legislative od a mutamenti sociopolitici. L'approccio behavioristico, in altri termini, ci permette di accertare se una norma è stata applicata in passato, ma non è utile per verificare se è ancora valida.

3. La soluzione di Ross: la norma valida come schema di interpretazione

Per accertare la validità di una norma occorre una sintesi tra i due realismi, quello psicologico e quello behavioristico: Ross da un lato suggerisce di focalizzare l'attenzione sull'attività dei giudici (in conformità al realismo behavioristico), ma dall'altro lato invita a tenere conto dei loro schemi mentali (in analogia con il realismo psicologico). La nozione di diritto valido presuppone non solo una regolarità nell'operato delle corti, ma anche il fatto che si sentano vincolate ad applicare la singola disposizione alla fattispecie concreta. La validità di una norma, dunque, poggia tanto su di un regolarità empiricamente osservabile, quanto sulla sperimentazione di un determinato comportamento come socialmente doveroso: solo tenendo assieme questa duplice prospettiva, puntualizza Ross, la norma, in quanto valida, potrà funzionare da schema di interpretazione della condotta dei giudici, rendendo in qualche misura prevedibili le loro decisioni.



H) Diritto amministrativo I (G. Mannucci) – *L'annullamento di ufficio*

1. *Inquadramento generale*

La legge riconosce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di rimediare a un atto invalido, attraverso l'adozione di un nuovo provvedimento (c.d. di secondo grado).

I provvedimenti di secondo grado possono essere volti sia a sanare il precedente provvedimento, eliminando il vizio che lo rende illegittimo (e, in quel caso, il provvedimento di secondo grado normalmente assume la forma di una sanatoria o convalida), sia a eliminare l'atto invalido, come avviene quando si adotta un provvedimento di annullamento di ufficio: in questo caso, la pubblica amministrazione mette fine alla illegittimità eliminando dal mondo giuridico il provvedimento viziato. L'annullamento di ufficio è oggi previsto in via generale dall'art. 21 *nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo).

2. *I presupposti per l'esercizio dell'annullamento di ufficio*

I presupposti per l'esercizio dell'annullamento di ufficio sono i seguenti:

a) **Illegittimità** del provvedimento: il provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio se è affetto da uno dei tre vizi di legittimità: incompetenza relativa, violazione di legge o eccesso di potere.

b) Sussistenza di un **interesse pubblico concreto**: affinché la pubblica amministrazione possa adottare un provvedimento di annullamento di ufficio non basta che l'atto sia invalido, ma è anche necessario che vi sia un interesse pubblico concreto che giustifichi l'adozione del provvedimento di annullamento.

c) Bilanciamento dell'interesse pubblico con gli **interessi dei destinatari e dei controinteressati**: la pubblica amministrazione che intende annullare d'ufficio un provvedimento illegittimo deve bilanciare l'interesse pubblico all'annullamento con gli interessi privati rilevanti in quella fattispecie, che possono essere contrari all'annullamento: la prevalenza dell'uno (interesse pubblico) o degli altri (interessi dei privati) sposterà il segno della decisione in un senso o nell'altro. Si pensi al caso dell'annullamento di ufficio di un permesso a costruire illegittimo: prima di annullare d'ufficio l'atto viziato, la pubblica amministrazione deve fare una valutazione sul peso che assume, da un lato, l'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto; dall'altro, l'interesse del destinatario del provvedimento, che, facendo affidamento sull'atto amministrativo, potrebbe avere iniziato a costruire, investendo tempo e risorse.

d) **Termine**: il provvedimento di annullamento di ufficio deve essere



adottato entro un termine ragionevole, che in ogni caso non può superare i diciotto mesi nel caso in cui l'annullamento concerna provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, comprese le ipotesi in cui l'atto positivo si sia formato tramite il meccanismo del c.d. silenzio-assenso.

3. Il procedimento di adozione del provvedimento di annullamento di ufficio

a) Il provvedimento di annullamento di ufficio può essere adottato soltanto dall'organo che ha emanato l'atto invalido o da altro organo indicato dalla legge.

b) Il procedimento per l'adozione del provvedimento di annullamento di ufficio deve rispettare le previsioni di cui alla legge n. 241 del 1990: l'amministrazione deve cioè dare comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati e deve assicurare le garanzie partecipative (intervento, diritto di accesso etc.) ai soggetti legittimati.

c) Efficacia temporale: il provvedimento di annullamento di ufficio ha efficacia *ex tunc*, ossia rimuove gli effetti prodotti *medio tempore* dall'atto invalido con decorrenza dal momento in cui lo stesso atto era stato adottato.

H) Diritto tributario (S. Dorigo) – La capacità contributiva

1. Nozione di capacità contributiva

La capacità contributiva si trova *richiamata* nell'art. 53 Cost.: "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". La norma costituzionale non definisce, quindi, la nozione di capacità contributiva, limitandosi a valorizzarla quale necessario fondamento di qualsiasi tributo.

Per provare a comprendere che cosa sia la capacità contributiva, in assenza di una definizione normativa, si può prendere le mosse dalla funzione dell'imposta, che è quella di ripartire le spese pubbliche, necessarie per il funzionamento dello Stato e per il finanziamento delle sue funzioni sociali, tra i consociati. Poiché l'imposta si sostanzia in un sacrificio del singolo che riguarda la sua sfera economica, si può allora affermare che la capacità contributiva è una *forza economica* facente capo ad esso: in tanto un soggetto può essere chiamato a pagare un'imposta, in quanto manifesti una forza economica che ad un tempo giustifichi tale sacrificio e ne delimiti l'ammontare.

Si tratta di una forza economica *qualificata* dal riferimento ai principi di uguaglianza (art. 3) e solidarietà (art. 2) posti a fondamento del nostro sistema costituzionale.



2. I confini della forza economica rilevante ai fini del giudizio sulla capacità contributiva

Anche la nozione di forza economica non trova una definizione positiva nel diritto tributario. Vi sono, al riguardo, due orientamenti interpretativi contrapposti.

Il primo (sostenuto in particolare da Falsitta) afferma che la forza economica assunta come fondamento della capacità contributiva deve avere un connotato *finanziario*, nel senso che da essa il contribuente deve poter trarre le risorse monetarie per pagare l'imposta: conseguentemente, possono rilevare solo il reddito ed il patrimonio. Il secondo (di cui è esponente Gallo) sostiene invece che capacità contributiva si ha in presenza di qualsiasi posizione di vantaggio (purché economicamente valutabile) facente capo al soggetto, a prescindere dal fatto che essa possa fornirgli le risorse per il pagamento dell'imposta: ad esempio, vi rientrano i beni ambientali, l'ambiente salubre, ecc.

L'esame dei principali tributi vigenti nel nostro ordinamento evidenzia come, salvo rare eccezioni, le manifestazioni di forza economica assunte a presupposto del tributo hanno un connotato finanziario, confermando quindi la prima delle due tesi interpretative.

3. I corollari della capacità contributiva

La capacità contributiva deve essere *effettiva ed attuale*.

L'effettività comporta che i relativi indici non possono mai essere presunti; l'attualità si collega al divieto di retroattività delle norme fiscali (affermata dall'art. 3 della legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente) ed alla tutela del diritto del contribuente di confidare, con il decorso del tempo, nel fatto che la ricchezza accumulata in un certo periodo di imposta non possa più essergli sottratta per finanziare la spesa pubblica.

4. Il minimo vitale

Poiché la capacità contributiva manifesta l'attitudine di un soggetto a contribuire alle spese pubbliche, essa non può ritenersi sussistente laddove questi disponga esclusivamente delle risorse sufficienti al proprio sostentamento. Il *minimo vitale* è dunque quel livello minimo di reddito/patrimonio che non può comportare il concorso alle spese pubbliche del suo titolare.

5. Esiste un limite massimo alla contribuzione?

Non esiste nel nostro ordinamento una norma che vieti al legislatore di applicare al medesimo contribuente un carico tributario superiore ad un limite considerato ragionevole.



Tuttavia, la stessa pacifica esistenza di un *minimo vitale* depone a favore dell'esistenza di tale divieto. Non è infatti concepibile che la ricchezza del soggetto sia appresa dall'ente impositore in una misura tale che ciò che rimane a disposizione del primo sia *meno* del suo minimo vitale.

Depone in tal senso anche la giurisprudenza costituzionale di altri Stati europei (Germania, Francia) che indica nel 50% una ragionevole aliquota massima del carico fiscale cui può essere sottoposto il contribuente.

N.B. Il metodo di studio, così importante in generale, può assumere una rilevanza ancora maggiore nel diritto tributario: si tratta, infatti, di una materia priva di un codice, rispetto alla quale la normazione è spesso poco coordinata e di difficile interpretazione ed un ruolo centrale è rivestito dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria. Occorre, quindi, sempre partire dalla lettura e dalla comprensione della norma positiva – ove esistente – ma risulta il più delle volte necessario integrare ciò che da essa emerge con gli orientamenti che emergono in sede applicativa, non trascurando le principali tesi dottrinali.

4. Suggestimenti

- Frequentare attivamente le lezioni, prendendo appunti, rivolgendo domande al docente e rispondendo alle sue sollecitazioni. «Essenziale è acquisire il linguaggio tecnico proprio della scienza giuridica»⁸.

- «Conviene studiare il testo per comprenderlo e poi ritrascriverne le frasi più significative: in tal modo finiremo con assimilare i concetti e i termini che li esprimono»⁹.

- Riguardare e riorganizzare – alla luce del manuale di riferimento – gli appunti, se possibile il giorno stesso che sono stati presi.

- Essere assidui e continui nello studio: studiare è un allenamento.

- Pianificare le ore di studio durante la settimana (anche rispetto alle ore di frequenza dei corsi)¹⁰, dando così un ritmo allo studio.

⁸ O. ROSELLI, *Studiare a giurisprudenza*, cit., 26.

⁹ O. ROSELLI, *Studiare a giurisprudenza*, cit., 36.

¹⁰ O. ROSELLI, *Studiare a giurisprudenza*, cit., 14, mette in guardia lo studente da una eventualità piuttosto dannosa: «Niente di più facile all'Università che utilizzare irrazionalmente il proprio tempo, disperdere inutilmente energie. Vivere l'Università è importante sotto più profili: offre opportunità di socializzazione ed impedisce di vivere anni di studio in solitudine; ma anche andare in Facoltà [oggi Dipartimento] non vuol dire sempre 'fare Università': occorre ridurre il più possibile le perdite di



- Redigere uno schema scritto che consenta di predisporre discorsi organici, scanditi da passaggi consequenziali.
- Può essere utile ripetere a voce alta più volte lo stesso argomento, cercando di ripercorrere fedelmente quanto riportato nello schema scritto (la memorizzazione esige ripetizione).
- Ripetere, se possibile, con un compagno di studi: la condivisione di quanto si è compreso è essenziale per verificare di non aver travisato qualcosa.
- Nella ripetizione prestare particolare attenzione alla forma dell'esposizione e al corretto utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico.
- Assicurarsi di aver ben compreso i concetti e le ragioni dei collegamenti tra un passaggio e l'altro della propria esposizione. Evitare assolutamente di memorizzare discorsi il cui significato non sia pienamente chiaro. Nel caso in cui la rilettura degli appunti e il confronto attento con il manuale non permetta di chiarire il significato, chiedere spiegazioni al docente a lezione o al ricevimento.
- Quando possibile, utilizzare esempi o casi concreti per comprendere meglio la natura e il funzionamento degli istituti che si stanno studiando.
- Utilizzare senza timori l'opportunità del ricevimento, occasione di dialogo diretto con il docente e i suoi collaboratori.
- Contestualizzare correttamente ogni argomento del corso, considerando se si è in grado di inquadrarlo e definirlo in modo sintetico per i suoi elementi essenziali.
- Adattare lo schema alle peculiarità di ogni esame (aggiungendo, ad esempio, un inquadramento storico per gli esami "storici").
- Non scoraggiarsi se l'esame non è stato superato o se il voto non soddisfa le proprie aspettative. La soluzione può essere trovata nell'affinamento del metodo di studio e attraverso il dialogo con il docente, con i suoi collaboratori e con i tutors.

tempo, recarvisi solo quando si hanno ragioni di studio concrete. Altrimenti, si corre il rischio di perdere anche l'intera giornata senza un corrispondente beneficio».